

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI BRESCIA

COMUNE

DI

TAVERNOLE SUL MELLA

RETICOLO IDRICO MINORE

REGOLAMENTO

ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE

RETICOLO IDRICO MINORE - Regolamento di polizia idraulica
Comune di Tavernole sul Mella BS

INDICE	
CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
ART. 01. - NORME GENERALI	pag. 04
ART. 02. - DEFINIZIONI - COMPETENZE	pag. 05
CAPITOLO II - ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA DI COMPETENZA COMUNALE	
ART. 03. - FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA	pag. 06
ART. 04. - NORME DI TUTELA	pag. 07
ART. 04.1 NORME VALIDE PER L'ALVEO DEI CORSI D'ACQUA	pag. 07
ART. 04.1.1 ATTIVITA' VIETATE	pag. 07
ART. 04.1.2 ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE	pag. 08
ART. 04.2 NORME PER LE FASCE DI RISPETTO	pag. 10
ART. 04.2.1 ATTIVITA' VIETATE	pag. 10
ART. 04.2.2 ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE	pag. 11
ART. 05. - INTERVENTI CON PROCEDURA D'URGENZA	pag. 12
ART. 06. - OPERE DI ATTRAVERSAMENTO	pag. 13
ART. 07. - CORSI D'ACQUA COPERTI E/O TOMBINATI	pag. 14
ART. 08. - SCARICHI IN CORSI D'ACQUA COPERTI E/O TOMBINATI	pag. 14
ART. 09. - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE	pag. 15
ART. 10. - FABBRICATI ED ALTRI IMMOBILI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO	pag. 17
ART. 11. - PROPRIETARI FRONTISTI O PROPRIETARI DEI MANUFATTI POSTI SU CORSI D'ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO	pag. 17
ART. 12. - RECINZIONI O OPERE DI PROTEZIONE	pag. 18
ART. 13. - DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO	pag. 19
ART. 14. - REGIMAZIONI DELLE ACQUE SUPERFICIALI	pag. 20
ART. 15. - SOTTOPASSI	pag. 20
ART. 16. - GRIGLIE	pag. 21
ART. 17. - CANALIZZAZIONI AGRICOLE (FOSSI E SCOLINE)	pag. 21
ART. 18. - RIPRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA	pag. 22
ART. 19. - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA	pag. 22
ART. 20. - PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO	pag. 22
CAPITOLO III - RICHIESTA AUTORIZZAZIONI PRESENTAZIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA	
ART. 21. - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI	pag. 23
ART. 22. - DURATA DELLE CONCESSIONI	pag. 24
ART. 23. - SANZIONI	pag. 24
ART. 24. - CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA ATTRAVERSAMENTI - OCCUPAZIONI	pag. 25
ART. 25. - POTERI DEL SINDACO - RISANAMENTO AREE	pag. 25
ART. 26. - DISPOSIZIONI DI LEGGE	pag. 26

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 01 - NORME GENERALI

L'obiettivo da perseguire si sintetizza nella salvaguardia del reticolo idrografico del territorio comunale (in gran parte appartenente al *reticolo minore*) e nella protezione dai rischi naturali o che conseguono alle sue modifiche o trasformazioni. Le norme generali del presente Regolamento, fatti salvi gli specifici obblighi o divieti indicati negli articoli successivi, forniscono indirizzi progettuali validi per ogni tipo di intervento di manutenzione, modificazione e trasformazione dello stato dei corsi d'acqua del territorio comunale e sono costituite da un insieme di regole, criteri operativi, e modalità di intervento atti al conseguimento di un risultato materiale o prestazionale.

Si potranno autorizzare deroghe adeguatamente motivate; il mancato rispetto di questi indirizzi deve essere motivato in ragione di evenienze non previste dalle norme o di particolari condizioni del contesto. L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri organi tecnici, ne sorveglia l'osservanza.

Il presente Regolamento viene emanato in seguito:

- alla Legge 2248/1865 all. F
- al R.D. 523/1904 integrata dalle disposizioni del D. Lgs. 152/99 (art. 41) e confermate nel D.Lgs. 152/06 (art. 115)
- alle Norme di Attuazione del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico P.A.I. adottato con delibera del 26 Aprile 2001 n. 18
- alla Delibera di Giunta Regionale del 25 gennaio 2002 n° 7/7868 e D.G.R. del 01 agosto 2003 n° 7/13950.

ART. 02 - DEFINIZIONI - COMPETENZE

Per i corsi d'acqua si intendono, ai fini delle presenti norme, quelli a carattere costante a cielo aperto, a carattere stagionale a cielo aperto, interrati a sezione completamente o parzialmente chiusa (tombinati), gli alvei dei torrenti con andamento stagionale o episodico appartenenti al:

- a) *“Reticolo Idrico Principale”* individuato dall'allegato A della D.G.R. 01-08-2003 n°7/13950, sul quale compete alla Regione l'esercizio delle attività di polizia idraulica (nel territorio del comune di Tavernole presenti due corsi).

- b) *“Reticolo Idrico Minore”* di competenza comunale, individuato per differenza dal reticolo principale, in base alla definizione del regolamento di attuazione della Legge n° 36/1994, ossia il reticolo idrografico costituito da tutte le acque superficiali (art. 1 comma 1 del regolamento) ad esclusione di tutte “le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'acqua” (art. 2 comma 1 del regolamento).

CAPITOLO II

ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA DI

COMPETENZA COMUNALE

ART. 03 - FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Gli elaborati cartografici riportano i corsi appartenenti al *Reticolo Idrico Principale e Minore* del Comune e le relative fasce di rispetto rimarcando in più punti il concetto di sponda idraulica.

IDENTIFICAZIONE delle FASCE DI RISPETTO

- In ambito urbano sono definite GRAFICAMENTE nelle tavole allegate 3A - 3B - 3C (scala 1:2000); prevale la perimetrazione cartografica redatta, nella quale le fasce di rispetto presentano AMPIEZZA RIDOTTA FINO AD UN MINIMO di 4 METRI LINEARI MISURATI DAL CIGLIO SUPERIORE DELLA SPONDA IDRAULICA (o dal limite esterno del MANUFATTO ANTROPICO SE PRESENTE).
- In ambito extraurbano le fasce sono definite GEOMETRICAMENTE con il criterio dei 10 METRI LINEARI MISURATI DAL CIGLIO SUPERIORE DELLA SPONDA IDRAULICA INCISA in quanto la cartografia esistente (CTR scala 1:10.000) non consente una definizione grafica. (Quindi la tavola 02 ha valore indicativo circa l'estensione delle lunghezze e larghezze dei tratti torrentizi.

Le fasce di rispetto considerano:

- le aree storicamente soggette ad esondazioni;
- le aree interessabili da fenomeni erosivi e di divagazione dell'alveo;
- la necessità di garantire una fascia sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, fruizione e riqualificazione ambientale.

Le distanze dai corsi d'acqua devono intendersi misurate dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanze possono essere

calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria¹. Tale fascia, oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche caratteristiche dell'ambito ripariale servirà a garantire la piena efficienza delle sponde, la funzionalità delle opere idrauliche e facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.

In particolare per ogni singolo intervento soggetto ad autorizzazione è necessario riportare l'esatta delimitazione delle fasce di rispetto nelle planimetrie, verificando l'esatta ubicazione degli elementi idrografici, riportati nella parte cartografica.

ART. 04 - NORME DI TUTELA

Per le opere o attività assoggettate ad autorizzazione, l'Autorità con competenze idrauliche ha la facoltà di definire le procedure autorizzative necessarie affinché tali opere non producano conseguenze negative sul regime delle acque.

Le attività vietate e quelle soggette ad autorizzazione in corrispondenza dei corsi d'acqua ricompresi nel reticolo idrico minore vengono elencate negli articoli successivi e suddivise, rispettivamente, in : "norme valide per l'alveo dei corsi d'acqua" e "norme valide per le fasce di rispetto".

ART. 04 .1 NORME VALIDE PER L'ALVEO DEI CORSI D'ACQUA

ART. 04.1.1 ATTIVITA' VIETATE

Lungo i corsi d'acqua (alveo e sponde), ferme restando le disposizioni vigenti, è fatto divieto assoluto:

- a) di tombinatura e/o copertura dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs n° 152/2006 e tutte le operazioni che possano portare all'interramento dei fossi e torrenti fatto salvo che per ragioni di tutela della pubblica incolumità: nel caso va redatto uno specifico progetto che garantisca il regolare deflusso delle acque;
- b) l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene (anche se temporanei);
- c) di realizzare opere che impediscano l'accesso al corso d'acqua;

¹ Piena ordinaria: l'altezza di piena ordinaria è rappresentata dalla quota media annua raggiunta dalle acque del corpo idrico considerato, statisticamente uguagliata o superata nel 75% dei casi osservati

- d) il danneggiamento, lo sradicamento e l'incendio dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
- e) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone o naturalizzate, al fine di assicurare il mantenimento od il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;
- f) il posizionamento longitudinalmente in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti tubature infrastrutture a rete in genere che riducano la sezione del corso d'acqua.

In caso di necessità e nell'impossibilità di localizzarle altrove, è possibile il loro interrimento al di sotto del livello di fondo dell'alveo. Per tali opere e in ogni caso per tutti gli attraversamenti e i manufatti così realizzati, deve essere garantito l'opportuno grado di difesa dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua e comunque deve essere considerato quale limite massimo di posa la quota raggiungibile dall'evoluzione morfologica del corso d'acqua

ART. 04.1.2 ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Lungo i corsi d'acqua (alveo e sponde), ferme restando le disposizioni vigenti alla normativa nazionale e regionale, fermi restando i vincoli dettati dallo Studio Geologico redatto ex L.R. 41/97 e L.R. 12/05, potranno essere realizzate previa autorizzazione le seguenti opere:

- a) opere di difesa sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni connessi al corso d'acqua stesso;
- b) le difese radenti (senza restringimento della sezione dell'alveo e a quota non superiore al piano campagna) realizzate secondo buone norme e senza interferire negativamente con i deflussi delle portate di piena.. Tali manufatti dovranno essere caratterizzati da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua: la realizzazione di muri spondali od opere ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all'interno di centri abitati dove non siano possibili alternative di intervento;

- c) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini ai guadi ed ai passi dei fiumi e dei torrenti;
- d) la ricostruzione, senza modifiche di posizione e forma, delle chiuse, delle derivazioni, di ponti, e simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi scolatoi pubblici e canali demaniali;
- e) interventi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e risanamento conservativo, purchè compatibili con la normativa di tutela;
- f) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari (viabilità, percorsi pedonali e ciclabili) e a rete riferite a servizi pubblici essenziali e relativi impianti, previo verifica di compatibilità dell'intervento validato dall'Autorità con competenze idrauliche. Parte integrante del progetto la verifica idraulica e la mitigazione del rischio con opportune opere di difesa delle aree;
- g) le opere necessarie all'attraversamento del corso d'acqua come passerelle, ponti guadi, sottopassaggi pedonali o carrabili ecc;
- h) rampe di collegamento con gli argini pedonali o carreggiabili;
- i) la formazione di presidi ed opere di difesa delle sponde;
- j) la formazione di nuove opere per la regimazione delle acque, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico (previa autorizzazione provinciale);
- k) scarichi di fognature private per acque meteoriche previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate, come da art. 08 della presente normativa;
- l) scarichi di acque industriali o provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate, come da art. 08 - 09 della presente normativa;
- m) scolmatori di troppo pieno di acque fognarie;
- n) la copertura dei corsi d'acqua nei casi previsti dall'art. 115 del D.Lgs03-04-2006 n. 152;
- o) la realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza, unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative causa

il ristretto spazio a disposizione previa dimostrazione che non sono possibili alternative all'intervento richiesto e previa verifica di compatibilità idraulica
"Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B" allegata alla deliberazione n° 2/99 del 11 maggio 1999;

ART. 04 .2 NORME PER LE FASCE DI RISPETTO

ART. 04 .2.1 ATTIVITA' VIETATE

All'interno delle fasce di rispetto precedentemente definite, sono vietate:

- a) le attività indicate nel R.D. n° 523 del 1904 art. 96;
- b) le nuove edificazioni e qualunque tipo di fabbricato (salvo quelle consentite previa autorizzazione ed indicate nel successivo paragrafo);
- c) l'accumulo di rifiuti anche se provvisorio;
- d) gli interventi che prevedano l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene (anche se temporanei);
- e) ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla regimazione dei corsi d'acqua, alla regolazione del deflusso, alle derivazioni;
- f) attività di trasformazione dei luoghi che modificano l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- g) qualunque manufatto, opera o piantagione che possa ostacolare l'uso cui sono destinate le fasce di rispetto;
- h) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi se esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti come definiti dal D. Lgs 03.04.2006 n. 152, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- i) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti di smaltimento delle acque reflue, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;

- j) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone o naturalizzate, al fine di assicurare il mantenimento od il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;

ART. 04 .2.2 ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Lungo le fasce di rispetto dei corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti alla normativa nazionale e regionale, fermi restando i vincoli dettati dallo Studio Geologico redatto ex L.R 41/97 e L.R. 12/05, potranno essere realizzate previa autorizzazione le seguenti opere:

- a) Interventi che non influiscono né direttamente né indirettamente sul regime del corso d'acqua;
- b) Interventi di demolizione senza ricostruzione;
- c) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come meglio definiti nel successivo art. 10;
- d) gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;
- e) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e risanamento conservativo di beni di interesse culturale , compatibili con la normativa di tutela;
- f) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- g) le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;
- h) la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari (viabilità, percorsi pedonali e ciclabili) e a rete riferite a servizi pubblici essenziali e relativi impianti, previo verifica di compatibilità dell'intervento validato dall'Autorità con

competenze idrauliche. Parte integrante del progetto la verifica idraulica e la mitigazione del rischio con opportune opere di difesa delle aree;

- i) gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibile con l'assetto idrogeologico ed idraulico dell'area (studio idraulico ed idrogeologico del bacino imbrifero di riferimento);
- j) impianti di trattamento delle acque reflue, qualora si dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti (previo studio idraulico del bacino imbrifero di riferimento);
- k) i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto e presente nel luogo di produzione da realizzare secondo le modalità dell'autorizzazione;
- l) l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, limitatamente alla durata della autorizzazione stessa;
- m) gli interventi di sistemazione a verde;
- n) posizionamento di cartelli pubblicitari e simili su pali. Pali di sostegno di linee elettriche o telefoniche;
- o) movimenti di terra consistenti, purchè volti alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza del rischio idraulico.

ART. 05 - INTERVENTI CON PROCEDURA D'URGENZA

Per situazioni di rischio idraulico, L'Autorità con competenze idrauliche può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente.

Tali interventi devono mantenere e/o migliorare le condizioni di drenaggio superficiale dell'area e verificare la funzionalità delle opere di difesa esistenti.

E' consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestono carattere di urgenza ai fini della tutela della pubblica incolumità pubblica e della sicurezza di opere

pubbliche. Tale valutazione deve essere fatta dall'Autorità con competenze idrauliche che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la sopra citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione entro 60 gg. Dal detto avvio. Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche non necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche.

ART. 06 - OPERE DI ATTRAVERSAMENTO

Gli attraversamenti aerei di corsi d'acqua (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere) con luce superiore a 6,00 dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "*criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B*" allegata alla deliberazione n° 2/99 del 11 maggio 1999.

Nel caso di attraversamenti realizzati con manufatti aventi luce inferiore a 6,00 m, è facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere l'applicazione in tutto o in parte della suddetta direttiva. In qualunque caso, il progetto di tali interventi dovrà comunque essere accompagnato da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di almeno 100 anni e un franco minimo di un metro.

In casi eccezionali, quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni, e di infrastrutture di importanza molto modesta, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate; in tali ambiti è comunque necessario verificare mediante studio di dettaglio che tali opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante nel caso si verifichino piene superiori a quelle di progetto. Le portate di piena dovranno essere valutate secondo le direttive idrologiche di Autorità di Bacino e Regione.

In ogni caso i manufatti di attraversamento comunque non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo che riducano la sezione. In caso di necessità e di impossibilità di diversa localizzazione le stesse potranno essere interrate.

Gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno essere adeguatamente difese dall'erosione del corso d'acqua.

Le domande per l'ottenimento dell'Autorizzazione ai soli fini idraulici per l'attraversamento di corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore dovranno essere predisposte come indicato nell'allegato.

ART. 07 - CORSI D'ACQUA COPERTI E/O TOMBINATI

Vige il divieto di tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs n° 152/2006 e tutte le operazioni che possano portare all'interramento dei fossi e torrenti fatto salvo che per ragioni di tutela della pubblica incolumità: nel caso va redatto uno specifico progetto che garantisca il regolare deflusso delle acque.

Potranno essere tollerati gli intubamenti qualora ne venga documentata la necessità per motivi di incolumità delle persone, igiene e salute pubblica, accertata la compatibilità idraulica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato. Si potranno consentire modifiche al tracciato, opere di copertura, sovrappassi, alterazioni delle sponde solo per casi di pubblica utilità, o su specifica richiesta da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia idraulica (Regione Lombardia, Provincia, Comune).

I manufatti di cui sopra devono avere dimensioni tali da consentire l'agevole accesso al personale addetto alle operazioni di manutenzione e controllo.

ART. 08 - SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione di scarichi di acque reflue urbane (domestiche e/o industriale)² meteorica in corsi d'acqua superficiali del reticolo idrico minore, sotto l'aspetto delle quantità di acque recapitate.

² "acque reflue domestiche" : acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivati prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico.

Dovrà altresì essere rispettato quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle acque.

L'autorizzazione allo scarico dovrà verificare preliminarmente la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate con particolare riferimento, oltre alla sezione idraulica dello stesso (sufficienza od insufficienza), l'attuale regime idraulico, il franco di bonifica, la ricettività del collocamento finale ("Direttiva sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica" par. 4/5/6 approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 18/2001).

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innescio di processi erosivi nel corso d'acqua.

ART. 09 - SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

- Le acque meteoriche che defluiscono sulle superfici coperte impermeabili (aventi superficie compresa tra 300 e 2000 metri quadri) ed interessate da circolazione di automezzi possono essere smaltite in fognatura, previa installazione di pozzetti desoleatori.

- per le infrastrutture aventi superficie impermeabile (edifici, piazzali) superiore ai 2000 metri quadri lo scarico delle acque meteoriche deve avvenire nei primi strati superficiali del suolo. Ove non possibile (con documentata relazione geologica a giustificazione) si dovranno utilizzare bacini di accumulo temporaneo (vasche volano). Tali bacini di accumulo dovranno essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria. I bacini di accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili, e all'altezza di pioggia prevista nelle 24 h con un tempo di ritorno centennale, dovranno invasare le acque meteoriche tramite opportune opere di captazione. Tali bacini dovranno essere

"acque reflue industriali": acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

ricavati in apposite aree permeabili e essere provvisti di una soglia tarata per il rilascio regolato dei volumi d'acqua invasati nella rete di scolo delle acque superficiali.

- Le acque meteoriche derivanti dai pluviali possono essere recapitate direttamente in pozzi perdenti o in corpo d'acqua superficiale, senza la separazione delle acque di prima pioggia³. In caso di possibilità di inquinamento per attività soggette al D.P.R. 203/88 il Comune può prescrivere la loro separazione.

- Le acque provenienti dalle aree di pertinenza degli insediamenti produttivi, quali depositi scoperti, parcheggi, cortili di transito e/o carico – scarico di veicoli non devono mai essere direttamente assorbite ma devono essere convogliate separatamente, in modo da sversare quelle di prima pioggia in pubblica fognatura e disperdere le restanti sul suolo ovvero negli strati superficiali del sottosuolo evitando il contatto diretto con la falda acquifera. L'Ente Gestore dell'impianto di depurazione può altresì prescrivere un disoleatore per trattenere oli e grassi perduti dagli automezzi.

- Al fine di un corretto dimensionamento dei pozzi perdenti, si dovranno prendere in considerazione sia le caratteristiche geologiche (al fine di determinare la permeabilità degli strati di terreno), nonché idrogeologiche, per la determinazione del carico idraulico. Dovrà essere presentata al Comune una *relazione geologica*⁴ riportante quanto sopra, corredata da particolari costruttivi e firmata da geologo abilitato.

- Gli scarichi sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo di reflui domestici e/o industriali, autorizzati prima della data in vigore del presente Regolamento, dovranno adeguarsi secondo quanto previsto dal D. Lgs n° 152/2006.

-In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

³ “Acque di prima pioggia”: sono le acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio.

⁴ La *relazione geologica* dovrà contenere: inquadramento, localizzazione, idrografia, idrogeologia, climatologia, permeabilità dei terreni e capacità disperdente della coltre superficiale, volume delle acque da smaltire, dimensionamento dei pozzi perdenti.

ART. 10 - FABBRICATI E ALTRI IMMOBILI ESISTENTI NELLE FASCE DI RISPETTO

- Per i fabbricati ed impianti esistenti all'interno delle fasce di rispetto del reticolo idrico sono ammessi, previa autorizzazione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001. E' consentita la realizzazione di una unità abitativa ottenuta tramite sovrizzo o modifiche dei solai purché l'aumento di volume (fisico e non urbanistico) sia contenuto al 12% del volume del fabbricato.

Non sono ammessi cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo

Sono ammessi, salvo autorizzazione, interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio.

E' sempre ammessa la demolizione senza ricostruzione.

Potranno essere autorizzati interventi che prevedano parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle altre funzioni cui è deputata con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici.

Nel caso di fabbricati esistenti che, per cattiva o mancata manutenzione, costituissero rischio per il deflusso delle acque, l'Amministrazione provvederà a sollecitare i proprietari all'esecuzione delle opere necessarie a ridurre il rischio (non esclusa la demolizione) assegnando un tempo limite per l'esecuzione dei lavori.

In caso di inadempienza da parte dei proprietari l'amministrazione potrà intervenire direttamente addebitando l'onere dell'intervento ai proprietari."

ART. 11 - PROPRIETARI FRONTISTI O PROPRIETARI DEI MANUFATTI POSTI SU CORSI D'ACQUA E NELLE FASCE DI RISPETTO

I proprietari, gli usufruttuari o i conduttori, dei fondi compresi entro il perimetro della fascia di rispetto **debbono**:

1. effettuare la manutenzione ordinaria delle rive e delle sponde dei corsi d'acqua provvedendo periodicamente alla decespugliazione ed alla potatura delle alberature presenti;
2. tener sempre bene efficienti i fossi e rive che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nelle aste del reticolo;
3. aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni;
4. rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami delle piantagioni laterali alla fascia o al corso d'acqua, che per impeto del vento, erosioni di sponda o per qualsivoglia altra causa, causino interferenza con l'area in fascia o con il corso d'acqua;

Chiunque venga o sia stato autorizzato all'esecuzione di attraversamenti (ponti, reti tecnologiche ecc...) o formazione di opere di difesa e quant'altro lungo il corso d'acqua e nelle fasce di rispetto, ha l'obbligo di mantenere costantemente in buono stato le opere eseguite e, ad effettuare a sua cura e spese, la pulizia ordinaria del tratto di corso d'acqua interessato dal manufatto e, tutte le eventuali riparazioni o modifiche che il comune e/o gli organi competenti riterranno di ordinare nell'interesse del buon regime idraulico del corso d'acqua;

Dovrà inoltre essere garantito il libero accesso al corso d'acqua per controlli e verifiche da parte del personale addetto al buon regime idraulico."

ART. 12 - RECINZIONI O OPERE DI PROTEZIONE

In base all'ampiezza della fascia di rispetto, possono essere ammesse recinzioni con le seguenti prescrizioni:

Nella fascia di metri 10 - le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:

- metri 10 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili);

- metri 4 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'eventuale autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico)

Nella fascia di metri 4 (ambito urbano) - le distanze minime da mantenere dal corso d'acqua sono le seguenti:

- metri 4 per tutte le recinzioni in muratura, o comunque caratterizzate da una loro inamovibilità (cancellate o ringhiere in ferro o altri materiali completamente ancorate al suolo ed inamovibili);

- metri 1,50 in presenza di recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'eventuale autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico)

Nella fascia di metri 1 (corsi d'acqua coperti) - non sono ammesse in tale fascia nessun tipo di recinzione - la distanza minima da mantenere dal corso d'acqua è sempre comunque 1 metro, ed in particolare in questo caso devono essere misurate dalla parete esterna in pianta del manufatto che costituisce il tombotto o la copertura, nel caso in cui tale manufatto sia ricompreso entro l'area demaniale tale distanza va comunque sempre calcolata dal confine catastale indicato in mappa.

ART. 13 - DANNI ALL'INTERNO DELLE FASCE DI RISPETTO

Non potrà essere richiesto, a nessun titolo, all'Amministrazione Comunale o Regionale il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino all'interno della fascia di rispetto in contrasto con le normative vigenti.

ART. 14 - REGIMAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Le nuove opere di regimazione idraulica (briglie, traverse, argini, difese spondali) previste per i corsi d'acqua (naturali e artificiali) saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità della rete del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione spontanea, al miglioramento generale della qualità ecobiologica ed a favorirne la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando, compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica, le tecniche costruttive proprie dell'ingegneria naturalistica.

- All'interno del corpo idrico è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione di acque in generale se non meteoriche e di reflui non depurati in particolare. Sono consentiti solo interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione dei percorsi di attraversamento.
- Potranno essere realizzati interventi di risanamento o di miglioramento del regime idraulico (potenziamento) qualora ne venga documentata la necessità, accertata la compatibilità idrica, comprovato il miglioramento dell'assetto del territorio interessato.
- I lavori di ripuliture e manutenzione fluviale potranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente fluviale qualora vi siano insediate specie faunistiche e botaniche protette o di evidente valore paesaggistico.
- Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di competenza della Regione Lombardia.

ART. 15 - SOTTOPASSI

- Gli interventi dovranno garantire il mantenimento della sezione preesistente del corso d'acqua, evitandone restringimenti. La sezione dell'alveo a valle dell'attraversamento dovrà sempre risultare maggiore e/o uguale a quella di monte. I sottopassi dovranno essere dotati di idonei manufatti di imbocco e sbocco allo scopo di evitare rigurgiti,

malfunzionamenti od erosioni delle sponde in corrispondenza della sezione di collegamento tra il nuovo e l'esistente.

- Tali manufatti dovranno essere dimensionati oltre che in base alle esigenze idrauliche, anche in modo da garantire l'ispezionabilità e il facile svolgimento delle operazioni di manutenzione periodica.

ART. 16 - GRIGLIE

- All'imboccatura dei tratti di corsi d'acqua intubati dovranno essere posti degli elementi filtranti o griglie allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte.

- Gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.

- La manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere la ripulitura degli elementi filtranti in particolare modo dopo ogni piena. Il Comune, all'atto del rilascio dell'autorizzazione per l'esecuzione delle opere di intubamento prescriverà la periodicità degli interventi manutentori ordinari e straordinari e richiederà il nominativo del soggetto al quale facciano capo gli interventi stessi, la responsabilità civile e penale per allagamenti, rigurgiti e malfunzionamenti imputabili alla mancata manutenzione della griglia. La modifica del soggetto titolato alla manutenzione delle griglie potrà avvenire solo mediante subentro.

ART. 17 - CANALIZZAZIONI AGRICOLE (FOSSI E SCOLINE)

- Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno agricolo dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa.

- E' vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

ART. 18 - RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN
MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino potrà essere disposta con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art. 14 della legge 47/85.

ART. 19 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Qualora l'area di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia - Direzione Territorio e Urbanistica - U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 12/2005 e dalle successive modificazioni in relazione ai disposti del D.G.R. di riferimento e dal D. Lgs. N° 42 del 22 gennaio 2004.

ART. 20 - PROCEDURE PER CONCESSIONI NEL CASO DI INTERVENTI
RICADENTI NEL DEMANIO

La richiesta di realizzare opere che necessitino di occupazione di aree demaniali dovrà essere presentata presso l'Amministrazione Comunale.

Il Comune in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale le nuove delimitazioni.

La richiesta di sdemanializzazione sul Reticolo Idrico Minore dovrà essere inviata alle Agenzie del Demanio. L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nullaosta idraulico. Le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione (art. 115 del D.Lgs. 152/2006).

CAPITOLO III

RICHIESTA AUTORIZZAZIONI

PRESENTAZIONE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

ART. 21 - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI

- La richiesta di autorizzazioni deve essere presentata al Comune in triplice copia utilizzando i moduli allegati.
- L'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività, che se ne assume obblighi e diritti.
- Nel caso tra più stabilimenti venga utilizzato un unico manufatto per lo scarico in fognatura, l'autorizzazione è rilasciata ad ogni singola attività che dovrà prevedere un apposito pozzetto di controllo prima dell'unione dei propri reflui con quelli derivanti da altre unità.
- Il Comune presenta autorizzazione o diniego entro 60 giorni dal ricevimento della pratica, previo esame della documentazione e verifica anche mediante sopralluoghi e analisi. Il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune può trasmettere copia della richiesta agli enti preposti in materia per eventuali pareri.
- Le spese per rilievi ed accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari per l'istruttoria tecnica delle domande autorizzative previste dal presente Regolamento sono a carico del richiedente. Il richiedente, alla presentazione della pratica, deve allegare una ricevuta di versamento a favore del Comune, relativa all'acconto per l'apertura dell'istruttoria di € 100,00 (cento).
- Eventuali lacune nella presentazione della domanda di autorizzazione o non correttamente adeguata delle informazioni richieste nei tempi e modi fissati dal Comune è motivo di decadimento e archiviazione della stessa.
- L'autorizzazione viene rilasciata salvo pregiudizio dei diritti di terzi e la ditta richiedente deve tenere sollevata ed indenne la Pubblica Amministrazione da qualsiasi molestia, conseguenza dell'autorizzazione e del suo esercizio.

ART. 22 - DURATA DELLE CONCESSIONI

Vengono individuati vari soggetti richiedenti per i quali la durata delle concessioni sono differenti: *Privati – Enti pubblici*

- L'autorizzazione di concessioni per occupazione di aree demaniali per opere di attraversamento o altri manufatti idraulicamente compatibili realizzate da soggetti PRIVATI viene rilasciata a titolo precario e con durata di 15 ANNI (quindici anni) successivi e continui dalla data di notifica del relativo decreto di autorizzazione da emettersi a cura del Comune.

- L'autorizzazione di concessioni per occupazione di aree demaniali per opere di attraversamento o altri manufatti idraulicamente compatibili realizzate da ENTI PUBBLICI (Comuni – Comunità Montana - Provincia) viene rilasciata a titolo precario e con durata di 30 ANNI (trenta anni) successivi e continui dalla data di notifica del relativo decreto di autorizzazione da emettersi a cura del Comune.

L'autorizzazione può essere rinnovata entro 1 (uno) anno dalla data di scadenza, previa dichiarazione del rinnovante che non vi sono state variazioni di sorta. L'autorizzazione può essere modificata sospesa o revocata dal Comune per motivazioni di ordine superiore a seguito di nuove problematiche con sopravvenute variazioni inerenti la suddetta autorizzazione.

- L'autorizzazione è riferita al richiedente e pertanto non può essere ceduta. Nel caso di rinuncia, decadenza o revoca dell'autorizzazione, la ditta deve provvedere a propria cura e spese, su richiesta del comune, alla demolizione delle opere realizzate.

- Sono a carico del richiedente tutte le spese attinenti e conseguenti all'autorizzazione.

ART. 23 - SANZIONI

- Chiunque effettua qualsiasi intervento nel *Reticolo Idrico Minore* che rientra nella disciplina della polizia idraulica, ovvero continui a mantenere quanto suindicato dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da Euro 2.500,00 a Euro 50.000,00.

Prima di attuare la misura di cui sopra, il Responsabile del Servizio del Comune, nei limiti della propria competenza, comunica per iscritto le contestazioni rilevate e concede al richiedente un termine di 15 giorni entro cui presentare eventuali osservazioni e/o opposizione. Qualora entro tale termine non pervenga alcuna osservazione o le stesse non risultino fondate, il Responsabile del Servizio del Comune esegue la procedura di revoca dell'autorizzazione.

ART. 24 - CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA - ATTRAVERSAMENTI -
OCCUPAZIONI AREE DEMANIALI

- E' assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'Euro calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981 n° 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n° 692).

- E dovuto per l'anno solare e versato entro il 31 gennaio dello stesso anno di riferimento. Le autorizzazioni rilasciate od in scadenza nel corso dell'anno, il canone è dovuto in ragione dei ratei mensili pari ad un dodicesimo moltiplicato per ciascun mese di validità del provvedimento autorizzativo; la frazione di mese va intesa per intero.

La cauzione presentata a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti di autorizzazione è dovuta per importi superiori a EURO 258,23 (l.r. 17 dicembre 2001, n° 26).

ART. 25 - POTERI DEL SINDACO - RISANAMENTO AREE

- Il sindaco può emanare speciali ordinanze altresì su proposta di enti territoriali competenti (A.S.L. et al.) nel caso vi siano situazioni oggettivamente ritenute a rischio e pericolo per la salute dei cittadini e/o ritenuti inquinanti per le acque potabili.

- rimozione e/o bonifica di siti contaminati da depositi luridi di fogne inefficienti e/o abbandonate.

- verifica dell'efficienza della rete di smaltimento idrico del reticolo idrico minore, anche con la realizzazione di manufatti di mitigazione del rischio idraulico (briglie, ponti, casse di espansione, attraversamenti etc.) in particolare ove vi siano situazioni di oggettivo pericolo.

- definizione di una periodica programmazione inerente la manutenzione mediante pulizia degli alvei nonché il funzionamento dei manufatti di tombinatura degli scolamenti montani in corrispondenza delle aree urbane.

ART. 26 - DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni legislative stabilite dalla vigente normativa statale e regionale.

Eventuali normative nazionali e regionali, emanate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sono da ritenersi immediatamente modificative dello stesso, il quale solo in prosieguo verrà formalmente adeguato alle nuove normative.